

STATUTO DEL CONSORZIO STRADALE “CORTA PER TOLENTINO”

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

A domanda degli interessati, è costituito in Treia a norma dell'art. 1 del D.L. Lgt. 01/09/1918 n. 1446, il Consorzio fra gli utenti della strada Vicinale denominata “**Corta per Tolentino**”.

ART. 2 - SCOPO DEL CONSORZIO

Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla percorribilità e quindi alle necessarie opere ordinarie e straordinarie della strada in oggetto.

ART. 3 - UTENTI

Sono utenti della strada i proprietari degli immobili e delle aree, i quali usano la suddetta strada per accedere alle loro proprietà, sia che queste confinino o che ne siano distaccate e lontane. Sono esclusi da tale Consorzio eventuali e futuri frontisti che non accedano alle loro proprietà tramite la suddetta strada. Qualunque uso, costituisce obbligo a concorrere alla sua manutenzione nonché alla variazione dell'elenco degli utenti ed al piano di ripartizione.

ART. 4 – MEZZI PER PROVVEDERE ALLE SPESE

Alle spese consorziali si provvede mediante il contributo degli utenti nonché con l'eventuale concorso pubblico ai sensi del D.L. Lgt. 1446/1918. Alla riscossione dei contributi consorziali si provvede con ruolo di contribuzione con le modalità ed i privilegi che valgono per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 5 – CALCOLO E RIPARTO DEI CONTRIBUTI CONSORZIALI

Il piano di ripartizione è redatto in base alle costruzioni esistenti, alla superficie agricola dei terreni, alla percorrenza ed al fronte stradale. Esso viene approvato con deliberazione dell'assemblea e viene allegato al presente statuto. Il piano di ripartizione verrà variato nel caso in cui vi siano variazioni dei predetti parametri. Può inoltre essere variato in caso di esigenze particolari o per l'ingresso nel consorzio di nuovi utenti con deliberazione dell'assemblea.

ART. 6 – OBBLIGO DEI FRONTISTI

I frontisti, siano essi utenti o no, sono tenuti a tagliare le siepi e quant'altro tende ad invadere la sede stradale, come anche alla cura dei fossi, con l'assoluto obbligo di convergere l'acqua delle loro proprietà negli appositi fossi o cunette di scarico e comunque ad osservare i regolamenti comunali vigenti.

ART. 7 – DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Cesserà comunque:

- a) qualora la strada dovrà essere assunta tra le comunali;
- b) qualora la strada dovrà essere soppressa ed abbandonata.

ART. 8 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO STRADALE

Ogni uso od occupazione di suolo che modifichi, anche temporaneamente, le condizioni di transito sulla strada vicinale dovrà essere autorizzata dal Consorzio.

ART. 9 – SEDE DEL CONSORZIO

Il Consorzio, qualora non sia stato stabilito diversamente, con atto dell'Assemblea, avrà la propria sede presso la sede Comunale e potrà riunirsi ovunque.

ART. 10 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio il Presidente e l'Assemblea. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio ed a lui fanno carico tutte le incombenze stabilite dalla legge. La sua prestazione è gratuita. Viene eletto ogni cinque anni tra gli stessi contribuenti. L'assemblea è costituita dagli utenti della strada stessa iscritti nell'elenco nonché dal rappresentante dell'Amministrazione Comunale. Ad essa competono tutte le attribuzioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 11 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni l'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria mediante avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare. Gli avvisi debbono essere comunicati, anche con strumenti telematici e digitali, almeno tre giorni prima delle sedute.

